

Milano, 12/VI/2009

Gentili Colleghi,

mi rivolgo a coloro, tra Voi, che hanno svolto attività elettorale presso i seggi in occasione delle recenti consultazioni elettorali.

Le nostre Agenzie si apprestano anche quest'anno a cassare arbitrariamente un nostro diritto sancito dalla Legge, ossia quello di essere riconosciuti in servizio nelle giornate di recupero dei giorni festivi trascorsi nei seggi in qualità di **Presidente, Segretario, Scrutatore o Rappresentante di Lista o del Candidato**.

In pratica, come potremo accorgerci dai prospetti orari di giugno, **le giornate dal servizio non saranno computate come presenza** e, qualora il nostro ordinario profilo orario contemplasse il rientro pomeridiano, **non ci verrà riconosciuto lo spettante Buono Pasto**.

Vi rammento che la normativa vigente (Art. 119 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, come sostituito dall'art. 11 della Legge 53/90, ed interpretato autenticamente dalla Legge n. 69/1992) prevede, in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono attività presso i seggi elettorali, il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni con riconoscimento dei riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi (sabato e domenica) e dei trattamenti accessori. La norma prevede alternativamente il diritto del lavoratore a fruire di riposi compensativi o a fruire del pagamento di specifiche quote aggiuntive all'ordinario stipendio mensile per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

La norma non detta limiti temporali per la fruizione dei riposi compensativi.

Nel caso delle recenti consultazioni elettorali, presupponendo un orario di lavoro strutturato su cinque giornate lavorative (dal lunedì al venerdì), **le giornate di sabato 6 giugno e domenica 7 giugno danno diritto al recupero compensativo mentre le assenze dal posto di lavoro nelle giornate di lunedì 8 giugno ed eventualmente di martedì 9 giugno** (nel caso del protrarsi delle operazioni di scrutinio oltre le ore 24 di lunedì), **sono da considerarsi, a tutti gli effetti giornate di attività lavorativa**. Il citato Art. 119 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361 al comma 2, recita: **"I giorni di assenza dal lavoro [...] sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa"**. La precisazione "a tutti gli effetti", dovrebbe equivalere al considerare il dipendente regolarmente in servizio ed in quanto tale beneficiario di tutti i trattamenti economici ordinari ed accessori (liquidazione delle indennità legate alla presenza in ufficio e computo come giornate di presenza al fine della ripartizione di eventuali fondi per l'incentivazione della produttività), nonché il riconoscimento del Buono Pasto.

Medesimo discorso, ovviamente, vale per quanti sono stati chiamati a comporre la Commissione Elettorale Centrale, che si è riunita in giornate lavorative, successive a quelle dello scrutinio presso le sezioni.

Siccome oltre a rischiare la mancata attribuzione del Buono Pasto, rischiamo di subire anche la decurtazione dei trattamenti accessori (ripartizione dei Fondi incentivanti, computati per giorni di presenza) è opportuno agire per tempo.

Pertanto Vi invito a compilare l'allegato modulo e ad inviarlo al Vostro Ufficio. Per opportuna conoscenza ed al fine di consentire una difesa collettiva degli interessi di chi si trova in siffatta situazione, lo stesso può essere inoltrato a questo Coordinamento Regionale al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.lombardia@uglagenziefiscali.it.

IL COORDINATORE REGIONALE
Dott. Umberto GATTO*

* Firma sostituita a mezzo stampa